

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*

**PROVVISORIO  
2003/0012(CNS)**

28 marzo 2003

**\***

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari  
(COM(2003) 23 – C5-0046/2003 – 2003/0012(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatrice: Elisabeth Jeggle

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	5
MOTIVAZIONE .....	14
OPINIONI DELLA MINORANZA .....	
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	
POSIZIONE DELLA COMMISSIONE (ART. 66, PAR. 3) .....	

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – 2003/0012 (CNS)).

Nella seduta del 13 febbraio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0046/2003).

Nella seduta del ... la/il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione ... .

Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva nominato relatrice Elisabeth Jeggle.

Nella riunione del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), ... (vicepresidente), Elisabeth Jeggle (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .

Il parere (I pareri) della commissione per i bilanci (e della commissione ...) e la posizione della Commissione è (sono) allegato(i)(; la commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).

La relazione è stata depositata il ....

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – C5-0046/2003 – 2003/0012(CNS))

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0046/2003),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 1 bis (nuovo)

*(1 bis) Con il regime delle quote lattiere introdotto nel 1984 è stato possibile ridurre le spese della politica agricola comune nel settore del latte da circa 5,2 miliardi di € nel 1984 a circa 2,8 miliardi di € negli ultimi anni, vale a dire dal*

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

**28,5% del bilancio generale della politica agricola comune all'attuale circa 6,5%.**

*Motivazione*

Emendamento 2  
Considerando 1 ter (nuovo)

***(1 ter) Il regime delle quote lattiere ha da un lato contribuito sostanzialmente alla garanzia del reddito dei produttori di latte e alla stabilizzazione dell'equilibrio del mercato, ma dall'altro anche allo sviluppo di un valore economico delle quote lattiere, che in taluni Stati membri ha reso sempre più onerosa la produzione del latte.***

*Motivazione*

Emendamento 3  
Considerando 1 quater (nuovo)

***(1 quater) Grazie alle misure di riforma concordate nell'Agenda 2000 entro il 2008 la produzione del latte crescerà, a causa dell'aumento delle quote, del 2,9% rispetto al 2000, i prezzi alla produzione, essendo la compensazione solo parziale, scenderanno prevedibilmente del 12,3%, diminuirà il numero delle vacche lattiere, con corrispondenti effetti favorevoli sul mercato delle carni bovine; in tal modo si prevede che il reddito del settore sarà ridotto complessivamente di 2,8 miliardi di €.***

*Motivazione*

Emendamento 4  
Considerando 1 quinquies (nuovo)

*(1 quinquies)) Solo una produzione lattiera multifunzionale garantirà anche in futuro un'agricoltura multifunzionale, particolarmente nelle zone prative e nelle aree svantaggiate; soltanto con un'agricoltura multifunzionale si può evitare la steppificazione, l'occupazione del suolo ad opera di specie arboree ed arbustive nonché l'esodo rurale.*

*Motivazione*

Emendamento 5  
Considerando 4

*(4) Il prezzo indicativo del latte deve essere progressivamente ridotto di un totale del 28% nell'arco delle cinque campagne di commercializzazione decorrenti dal 1° luglio 2004. L'impatto di tale misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento moderato del quantitativo di riferimento globale di latte nella Comunità dopo ciascuna riduzione di prezzo, in modo da mantenere la produzione in equilibrio con l'andamento previsto dei consumi e ad evitare turbative del mercato dei prodotti lattiero-caseari.*

*soppresso*

### Motivazione

*La riduzione annuale del prezzo indicativo in due ulteriori fasi porta, nonostante le compensazioni, a ingenti perdite di reddito per i produttori di latte. Per alcune regioni vi è da temere un abbandono dell'agricoltura multifunzionale.*

#### Emendamento 6

##### Considerando 8

(8) È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il 31 marzo 2004. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi **undici** periodi a decorrere dal **1° aprile 2004** e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.

(8) È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il 31 marzo 2004. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi **dieci** periodi a decorrere dal **1° aprile 2005** e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.

### Motivazione

#### Emendamento 7

##### Articolo 1, comma 1

È istituito, per **11** periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso "periodi di dodici mesi") a decorrere dal **1° aprile 2004**, un prelievo (in appresso "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.

È istituito, per **10** periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso "periodi di dodici mesi") a decorrere dal **1° aprile 2005**, un prelievo (in appresso "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.

### Motivazione

*E' respinta la proposta di anticipare la riforma del mercato lattiero in quanto non se ne vede la necessità. Gli agricoltori hanno bisogno di sicurezza nella programmazione e di affidabilità nella politica agricola.*

### Emendamento 8 Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ripartiscono i quantitativi di cui all'allegato I tra i produttori in base al quantitativo o ai quantitativi individuali di riferimento, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo di dodici mesi che si conclude il **31 marzo 2004**.

1. Gli Stati membri ripartiscono i quantitativi di cui all'allegato I tra i produttori in base al quantitativo o ai quantitativi individuali di riferimento, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo di dodici mesi che si conclude il **31 marzo 2005**.

### Motivazione

*Le possibili conseguenze negative dell'aumento delle quote sulla struttura dei prezzi e delle vendite nel mercato interno vengono completamente sottovalutate. Sulla scorta di tutte le precedenti esperienze, bisogna partire dal presupposto che eccedenze di produzione hanno ripercussioni alquanto negative nell'attuale situazione delle vendite e del mercato prevalentemente sfavorevole. La motivazione che si debba dare al mercato lattiero la possibilità di ampliare la sua produzione e di reagire alle aspettative dei consumatori non è persuasiva e non tiene conto dei dati di fatto. Non è necessario estendere la produzione lattiera nell'UE, né vi sono carenze nella gamma dell'offerta ovvero nella qualità del latte e dei prodotti lattieri.*

*In considerazione del fatto che già esiste una sovrapproduzione di latte in Europa gli aumenti dei quantitativi, indipendentemente dalle finalità, sono dannosi e controproducenti. Essi destabilizzano sempre di più il mercato lattiero. Essi sono d'intralcio al regime delle quote lattiere, che per l'appunto ha come obiettivo un'efficace gestione dei quantitativi e un sostegno dei prezzi.*

### Emendamento 9 Articolo 16, paragrafo 5

5. Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri **trattengono**, per riversarla nella riserva

5. Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri **possono trattenerne**, per riversarla nella riserva

nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.

nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.

#### *Motivazione*

*Bisogna lasciare agli Stati membri la libertà di decidere se nel trasferimento delle quote intendono trattenere una parte per riversarla nella riserva nazionale.*

#### Emendamento 10 Articolo 22, comma 1

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal **31 marzo 2004**.

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal **31 marzo 2005**.

#### *Motivazione*

#### Emendamento 11 ALLEGATO I, lettera a)

*a) Periodo 2004/05*

*soppresso*

<i>Stato membro</i>	<i>Quantità (t)</i>
<i>Belgio</i>	<i>3 326 983,000</i>
<i>Danimarca</i>	<i>4 477 625,000</i>
<i>Germania</i>	<i>28 004 140,000</i>
<i>Grecia</i>	<i>700 513,000</i>
<i>Spagna</i>	<i>6 116 950,000</i>
<i>Francia</i>	<i>24 356 977,000</i>
<i>Irlanda</i>	<i>5 395 764,000</i>
<i>Italia</i>	<i>10 530 060,000</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>270 394,000</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>11 130 065,000</i>
<i>Austria</i>	<i>2 763 148,000</i>
<i>Portogallo</i>	<i>1 879 823,000</i>
<i>Finlandia</i>	<i>2 419 026,324</i>
<i>Svezia</i>	<i>3 319 515,000</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>14 682 697,000</i>

*Motivazione*

*Le modifiche ai quantitativi di riferimento del presente emendamento e di quelli che seguono sono dovute al fatto che non si ha un aumento delle quote.*

Emendamento 12  
ALLEGATO I, lettera b)

b) Periodo 2005/06		b) Periodo 2005/06	
Stato membro	Quantità (t)	Stato membro	Quantità (t)
Belgio	<b>3 343 535,000</b>	Belgio	<b>3 326 983,000</b>
Danimarca	<b>4 499 902,000</b>	Danimarca	<b>4 477 625,000</b>
Germania	<b>28 143 464,000</b>	Germania	<b>28 004 140,000</b>
Grecia	<b>700 513,000</b>	Grecia	<b>700 513,000</b>
Spagna	<b>6 116 950,000</b>	Spagna	<b>6 116 950,000</b>
Francia	<b>24 478 156,000</b>	Francia	<b>24 356 977,000</b>
Irlanda	<b>5 395 764,000</b>	Irlanda	<b>5 395 764,000</b>
Italia	<b>10 530 060,000</b>	Italia	<b>10 530 060,000</b>
Lussemburgo	<b>271 739,000</b>	Lussemburgo	<b>270 394,000</b>
Paesi Bassi	<b>11 185 438,000</b>	Paesi Bassi	<b>11 130 065,000</b>
Austria	<b>2 776 895,000</b>	Austria	<b>2 763 148,000</b>
Portogallo	<b>1 889 185,000</b>	Portogallo	<b>1 879 823,000</b>
Finlandia	<b>2 431 049,324</b>	Finlandia	<b>2 419 026,324</b>
Svezia	<b>3 336 030,000</b>	Svezia	<b>3 319 515,000</b>
Regno Unito	<b>14 755 647,000</b>	Regno Unito	<b>14 682 697,000</b>

*Motivazione*

Emendamento 13  
ALLEGATO I, lettera c)

c) Periodo 2006/07		c) Periodo 2006/07	
Stato membro	Quantità (t)	Stato membro	Quantità (t)
Belgio	<b>3 360 087,000</b>	Belgio	<b>3 343 535,000</b>
Danimarca	<b>4 522 178,000</b>	Danimarca	<b>4 499 902,000</b>
Germania	<b>28 282 788,000</b>	Germania	<b>28 143 464,000</b>

Grecia	<b>700 513,000</b>	Grecia	<b>700 513,000</b>
Spagna	<b>6 116 950,000</b>	Spagna	<b>6 116 950,000</b>
Francia	<b>24 599 335,000</b>	Francia	<b>24 478 156,000</b>
Irlanda	<b>5 395 764,000</b>	Irlanda	<b>5 395 764,000</b>
Italia	<b>10 530 060,000</b>	Italia	<b>10 530 060,000</b>
Lussemburgo	<b>273 084,000</b>	Lussemburgo	<b>271 739,000</b>
Paesi Bassi	<b>11 240 812,000</b>	Paesi Bassi	<b>11 185 438,000</b>
Austria	<b>2 790 642,000</b>	Austria	<b>2 776 895,000</b>
Portogallo	<b>1 898 548,000</b>	Portogallo	<b>1 889 185,000</b>
Finlandia	<b>2 443 071,324</b>	Finlandia	<b>2 431 049,324</b>
Svezia	<b>3 352 545,000</b>	Svezia	<b>3 336 030,000</b>
Regno Unito	<b>14 828 597,000</b>	Regno Unito	<b>14 755 647,000</b>

*Motivazione*

Emendamento 14  
ALLEGATO I, lettera d)

d) <i>Periodo 2007/08</i>		d) <i>Periodi da 2007/08 a 2014/15</i>	
Stato membro	Quantità (t)	Stato membro	Quantità (t)
Belgio	<b>3 393 687,870</b>	Belgio	<b>3 360 087,000</b>
Danimarca	<b>4 567 399,780</b>	Danimarca	<b>4 522 178,000</b>
Germania	<b>28 565 615,880</b>	Germania	<b>28 282 788,000</b>
Grecia	<b>707 518,130</b>	Grecia	<b>700 513,000</b>
Spagna	<b>6 178 119,500</b>	Spagna	<b>6 116 950,000</b>
Francia	<b>24 845 328,350</b>	Francia	<b>24 599 335,000</b>
Irlanda	<b>5 449 721,640</b>	Irlanda	<b>5 395 764,000</b>
Italia	<b>10 635 360,600</b>	Italia	<b>10 530 060,000</b>
Lussemburgo	<b>275 814,840</b>	Lussemburgo	<b>273 084,000</b>
Paesi Bassi	<b>11 353 220,120</b>	Paesi Bassi	<b>11 240 812,000</b>
Austria	<b>2 818 548,420</b>	Austria	<b>2 790 642,000</b>
Portogallo	<b>1 917 533,480</b>	Portogallo	<b>1 898 548,000</b>
Finlandia	<b>2 467 502,037</b>	Finlandia	<b>2 443 071,324</b>
Svezia	<b>3 386 070,450</b>	Svezia	<b>3 352 545,000</b>
Regno Unito	<b>14 976 882,970</b>	Regno Unito	<b>14 828 597,000</b>

*Motivazione*

Emendamento 15  
ALLEGATO I, lettera e)

e) *Periodi da 2008/09 a 2014/15* *soppresso*

<i>Stato membro</i>	<i>Quantità (t)</i>
<i>Belgio</i>	<i>3427 288,740</i>
<i>Danimarca</i>	<i>4 612 621,560</i>
<i>Germania</i>	<i>28 848 443,760</i>
<i>Grecia</i>	<i>714 523,260</i>
<i>Spagna</i>	<i>6 239 289,000</i>
<i>Francia</i>	<i>25 091 321,700</i>
<i>Irlanda</i>	<i>5 503 679,280</i>
<i>Italia</i>	<i>10 740 661,200</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>278 545,680</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>11 465 628,240</i>
<i>Austria</i>	<i>2 846 454,840</i>
<i>Portogallo</i>	<i>1 936 518,960</i>
<i>Finlandia</i>	<i>2 491 932,750</i>
<i>Svezia</i>	<i>3 419 595,900</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>15 125 168,940</i>

*Motivazione*

## MOTIVAZIONE

### Premessa

Nella comunicazione ((SEC) 2002/789) del 19 luglio 2002 la Commissione ha presentato quattro opzioni per la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore del latte. Nelle due proposte presentate il 21 gennaio 2003, l'una recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e l'altra concernente un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, la Commissione riprende una di queste opzioni. Queste proposte vanno considerate nel loro insieme quale parte del pacchetto globale per l'attuazione della revisione intermedia dell'Agenda 2000.

### Le proposte della Commissione per il settore del latte

Nelle sue proposte del 21 gennaio 2003, la Commissione si prefigge di attuare profonde riforme della normativa finora in vigore. Gli aspetti essenziali sono i seguenti:

- proroga del regime riformato delle quote latte fino alla campagna 2014/15 (31 marzo 2015);
- anticipazione di un anno dell'attuazione delle decisioni contenute nell'Agenda 2000 riguardanti la riduzione del prezzo d'intervento (riduzione del 5%) e aumento della quota dell'1,5%;
- ulteriore aumento delle quote dell'1% all'anno (2007 e 2008) in base ai quantitativi di riferimento risultanti dall'applicazione dell'Agenda 2000.
- riduzione asimmetrica dei prezzi di intervento nel 2007 e 2008 per il latte scremato in polvere del 3,5% e per il burro del 7% all'anno;
- concessione di una compensazione parziale nel 2007 e nel 2008.

Per il burro si tratta di una riduzione del prezzo d'intervento del 35% e per il latte scremato in polvere del 17,5%. Dai calcoli risulta una riduzione totale del prezzo indicativo per il latte del 28% in cinque anni. Gli acquisti d'intervento per il burro verranno sospesi una volta superato il limite massimo di 30.000 tonnellate all'anno; al di sopra di tale limite si propone di continuare gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara.

Grazie a queste misure la Commissione si ripromette di ottenere un decisivo rafforzamento della concorrenza del settore lattiero dell'UE e un ampliamento del margine di manovra in occasione dei negoziati nell'ambito dell'OMC.

### Analisi e valutazione delle proposte

Le proposte hanno provocato forti reazioni in tutti i settori, che vanno dalla critica per non essere sufficientemente ampie fino al totale rifiuto.

In linea di massima, la proroga del regime di quote fino al 2015 viene auspicata dalla maggioranza. Il mantenimento delle quote suscita qualche critica. A questo riguardo viene chiesto che le decisioni prese nell'ambito dell'Agenda 2000 prevedano la fine delle quote nel 2007. Si chiede inoltre l'utilizzazione del periodo di tempo fino al 2015 per preparare il settore del latte a uscire completamente dal regime delle quote.

In numerosi ambienti vengono tuttavia mosse aspre critiche per quanto riguarda l'anticipazione di un anno delle decisioni relative all'attuazione dell'Agenda 2000. Lo stesso vale per le previste riduzioni del prezzo d'intervento, accompagnate da un ulteriore aumento delle quote nel periodo compreso fino al 2015. I detrattori vedono in ciò una vanificazione *de facto* del regime delle quote che verrebbe completamente privato del suo reale significato, vale a dire la stabilizzazione dei mercati e la sicurezza dei redditi. La Commissione trascura di trarre l'effettivo utile dal regime attuale delle quote. Secondo i calcoli, il livello del prezzo alla produzione si ridurrebbe di circa 20 centesimi di euro al litro, cui va aggiunta una compensazione parziale, il che renderebbe non redditizia la produzione lattiera in numerosi casi e comprometterebbe un'agricoltura "multifunzionale".

In tale contesto è quindi necessario in primo luogo definire i criteri per determinare la validità delle proposte della Commissione.

Per quanto riguarda il settore del latte, qualsiasi riforma deve tenere innanzitutto conto dei seguenti punti importanti:

1. quota del latte quale strumento di stabilizzazione dei redditi;
2. riforma del settore lattiero soltanto in stretta connessione con il disaccoppiamento e la modulazione;
3. utilizzazione efficace del regime delle quote;
4. ampliamento del margine di manovra nei negoziati OMC;
5. condizioni eque di concorrenza per quanto riguarda i criteri di produzione;
6. redditività della produzione lattiera anche nelle regioni svantaggiate e nelle zone esclusivamente erbaggere;
7. nessuna ulteriore riduzione dei redditi settoriali;
8. preparazione del settore al periodo successivo alla soppressione delle quote;
9. eliminazione di norme burocratiche inutili.

Le proposte della Commissione non tengono conto di questi punti.

Particolare attenzione va rivolta alla compensazione finanziaria delle riduzioni di prezzo tramite la modulazione prevista dalla Commissione. Per le riduzioni del prezzo d'intervento già decise nell'ambito dell'Agenda 2000 è prevista una compensazione parziale pari a circa il 50% della riduzione prevedibile del prezzo del latte. Rimane ora da vedere in che misura la riforma del mercato del latte disporrà delle risorse ottenute tramite la modulazione, come annunciato dalla Commissione.

Infine il mercato del latte va esaminato in stretta connessione con la seconda misura orizzontale, il "disaccoppiamento", previsto dalla Commissione. Finora la Commissione non ha presentato in maniera chiara il modo in cui il sistema dei pagamenti diretti disaccoppiati debba essere collegato al regime delle quote latte. A questo riguardo è in primo luogo necessario trovare urgentemente una soluzione che garantisca che in caso di disaccoppiamento la produzione lattiera possa essere mantenuta nell'ottica dell'agricoltura "multifunzionale" anche nelle zone svantaggiate. Ciò vale in particolare allorché esiste un nesso elementare tra la produzione lattiera e l'agricoltura "multifunzionale".

La Commissione sembra inoltre basare la sua valutazione sulla considerazione che a lungo termine soltanto le grandi aziende agricole saranno competitive, vale a dire che si avrà una nuova concentrazione e che molte aziende dovranno cessare la loro attività. Evidentemente il nuovo sistema sarà finanziato a partire da questa concentrazione. Tuttavia, esiste il pericolo che il sistema stesso possa contribuire sostanzialmente ad un'evoluzione a quanto pare inevitabile. Pertanto, questa politica ostacola la politica relativa allo sviluppo rurale i cui obiettivi essenziali consistono nell'evitare l'esodo dai terreni agricoli e nel mantenere e salvaguardare i paesaggi.

## Conclusioni

Tenendo conto di quanto suesposto, il regime delle quote lattiere deve pertanto essere applicato per altri **dieci** periodi consecutivi di dodici mesi. E nel contempo si deve rinunciare ad aumenti delle quote e a riduzioni del prezzo d'intervento che vadano al di là delle misure decise nell'Agenda 2000.

Con le decisioni relative all'Agenda 2000 l'Unione europea si è già creata un margine di manovra sufficientemente ampio in vista dei negoziati OMC. Non sono pertanto necessarie altre concessioni anticipate dell'Unione europea sotto forma di ulteriori riduzioni di prezzi in vista dei negoziati OMC. Alcuni sostengono addirittura che prima di attuare le misure restanti dell'Agenda si debba prima attendere la conclusione dell'attuale ciclo di negoziati di Cancun per poi adeguare, alla luce dei risultati, l'organizzazione comune del mercato del latte.

Anche in vista delle previsioni di consumo non sembra essere giustificato un aumento delle quote con una contemporanea riduzione dei prezzi. In ogni caso, attualmente non è ipotizzabile un significativo aumento dei consumi. E' invece sicuro che con un ulteriore aumento delle quote crescerebbe la pressione sui prezzi di mercato e come conseguenza diretta si avrebbe una drastica riduzione del reddito dei produttori.

Già nelle decisioni dell'Agenda 2000 le misure a sostegno del reddito agricolo mediante pagamenti diretti previste per compensare tali perdite non sono che compensazioni parziali e nella prospettiva di misure di riforma ancora più avanzate sono completamente insufficienti.

Il livello di prezzi perseguito dalla Commissione, qualora non sia accompagnato da una solida compensazione, renderà impossibile in molte regioni, soprattutto nelle zone erbaggere e nelle regioni svantaggiate, una produzione lattiera in grado di coprire i costi. In tal modo, proprio nelle zone erbaggere e nelle regioni svantaggiate verrà inutilmente accelerata una trasformazione strutturale già in atto.

Gli aspetti sociali, sociologici ed ecologici hanno un maggior peso rispetto all'argomento che l'OMC ha pure a giusto titolo avanzato. Una riforma precipitosa e troppo ambiziosa condannerebbe alla disoccupazione degli agricoltori che in ogni caso, per motivi di età smetterebbero a medio termine la propria attività. Di conseguenza, ne risulterebbero compromesse anche le strutture che dipendono da tali aziende agricole. Inoltre, soprattutto nelle zone erbaggere e nelle regioni svantaggiate si assisterebbe a steppificazione e a una trasformazione dei terreni in boscaglie e macchie di arbusti, poiché normalmente proprio nel caso di queste aziende non avrebbe efficacia neppure il pagamento unico disaccoppiato per

azienda, che è anch'esso proposto. Le spese fiscali che i comuni dovrebbero sopportare per la cura e il mantenimento del paesaggio sarebbero sproporzionate rispetto ai costi di una riforma moderata del mercato lattiero.

In conclusione va quindi detto che con la proposta della Commissione relativa al settore lattiero si persegue unilateralmente l'obiettivo della competitività del settore lattiero dell'UE all'interno del mercato mondiale. In ciò la Commissione non mostra alcun riguardo per i suoi propri obiettivi di politica strutturale per le zone rurali, il "secondo pilastro" della politica agricola dell'UE. Di fatto l'attuazione delle proposte ostacolerebbe addirittura la politica di sviluppo delle zone rurali: per quanto riguarda il contenuto, poiché verrebbero soppressi nelle zone rurali numerosi posti di lavoro che dovrebbero poi essere ricreati con l'aiuto di programmi strutturali, e sotto il profilo del bilancio, poiché la riforma comporterebbe ingenti costi supplementari per il bilancio dell'UE, che nelle idee della Commissione dovrebbero essere finanziati a spese della politica per le zone rurali. Gli emendamenti della relatrice mirano pertanto a contrastare tali effetti negativi, cioè ad evitare di accentuare inutilmente la trasformazione strutturale e al tempo stesso a consentire ai produttori di latte un orizzonte di pianificazione soddisfacente e redditi accettabili. Tuttavia, il regime delle quote nella sua forma attuale deve essere verificato e se del caso reso più flessibile prima dello scadere del periodo ora preso in considerazione. Il settore agricolo e la politica devono pertanto vegliare affinché nelle zone rurali sorgano strutture socialmente accettabili ed economicamente sostenibili, che consentano l'attuazione di un'agricoltura multifunzionale in unità ben individuate anche quando ad esempio viene meno la tutela fornita dalla contingentazione o dai prezzi d'intervento.